



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

Area Polizia Locale

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 10 DEL 19/01/2026

OGGETTO: RICORSO COMUNE DI JESI/LE BONTA' DEL PASTICCERE - CORTE DI CASSAZIONE - ORDINANZE N. 32991/2025 DEL 17/12/2025 E N. 32993 DEL 17/12/2025 PRESA ATTO E RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 LETTERA A) DEL D.LGS N. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dall'Area Polizia Locale da cui risulta la necessità di riconoscere il debito fuori bilancio di cui all'oggetto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: "RICORSO COMUNE DI JESI/LE BONTA' DEL PASTICCERE - CORTE DI CASSAZIONE - ORDINANZE N. 32991/2025 DEL 17/12/2025 E N. 32993 DEL 17/12/2025 PRESA ATTO E RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 LETTERA A) DEL D.LGS N. 267/2000" e che alla competente Area Polizia Locale, sensi dell'art. 107 - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il parere favorevole del Dirigente dell'Area Polizia Locale, per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, per la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267
Classifica 5.1; Fascicolo N.28/2022

267/2000 in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con il Verbale n. _____ in data _____, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTE le Linee guida per la trasmissione alla Procura della Corte dei Conti dei provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio degli Enti Locali;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n. ____ in data _____;

DELIBERA

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui richiamata ed approvata;

2) di prendere atto delle Ordinanze n. 32991/2025 e n. 32993/2025 della Corte di Cassazione – sezione seconda civile del 17/12/2025;

3) di riconoscere a titolo di debito fuori bilancio la somma complessiva di € 392,00 quale rifusione del contributo unificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, con imputazione al cap. 0301.10.431 avente ad oggetto: "ONERI DA CONTENZIOSO POLIZIA MUNICIPALE " del bilancio di previsione 2026/2028 annualità 2026;

4) di demandare al Dirigente dell'Area Polizia Locale l'adozione degli atti di natura procedurale e gestionale conseguenti l'approvazione del presente atto;

5) di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. è il Comm. Marina Marchesani dell'Area Polizia Locale;

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI _____ N. _____

Classifica 5.1; Fascicolo N.28/2022

VOTANTI	N.
ASTENUTI	N.
FAVOREVOLI	N.
CONTRARI	N.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

AREA POLIZIA LOCALE DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:

- la società Le Bontà del Pasticcere s.r.l., presentava opposizione a n. 21 (ventuno) verbali di accertamento dell'infrazione al Codice della Strada, per violazione dell'art. 7 comma 9 e 14, per accesso e circolazione nella Zona Traffico Limitato denominata "Pergolesi", senza rispettare i limiti orari dell'autorizzazione rilasciata per il carico e lo scarico della merce, nel periodo compreso tra il 06 marzo e il 26 maggio 2018 ai sensi dell'art. 204Bis del Codice della Strada e art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, davanti al Giudice di Pace di Jesi. Il Comune di Jesi si costituiva in giudizio contestando le deduzioni di parte avversa e chiedeva che l'opposizione venisse respinta;

- il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 153/2019, depositata il 25/03/2019, accoglieva l'opposizione e per l'effetto annullava i verbali impugnati, ritenendo che la ricorrente fosse locataria sulla base di un contratto di noleggio senza conducente stipulato con la società proprietaria del veicolo, escludendola pertanto dalla responsabilità;

- proponeva appello avverso la sentenza di prime cure il Comune di Jesi, lamentando che la locataria risponde solidalmente in ordine alle violazioni elevate dal Comando della Polizia Locale;

- la società "Le Bontà del Pasticcere s.r.l." resisteva nel giudizio d'appello reiterando le censure già sollevate nel giudizio di primo grado ;

- Il Tribunale di Ancona decideva sul gravame con sentenza n. 689/2022, pubblicata il 24
Classifica 5.1; Fascicolo N.28/2022

maggio 2022, rilevando il carattere discriminatorio del regolamento comunale nella parte in cui disciplinava orari diversi per lo svolgimento delle attività di carico e scarico della merce in zone simili della città, mancando di prevedere un regime unico di accesso per le zone aventi connotati simili e pertanto, accogliendo l'opposizione di parte avversa, seppure spiegandola sotto profili diversi rispetto a quelli dedotti nella sentenza del giudice di prime cure;

- il Comune di Jesi proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza d'appello;

- medesima vicenda è avvenuta a seguito dell'opposizione che la società Le Bontà del Pasticcere s.r.l., presentava a n. 11 (undici) verbali di accertamento dell'infrazione al Codice della Strada, per violazione dell'art. 7 comma 9 e 14, per accesso e circolazione nella Zona Traffico Limitato denominata "Pergolesi", senza rispettare i limiti orari dell'autorizzazione rilasciata per il carico e lo scarico della merce, nel periodo compreso tra il 03 aprile e il 27 aprile 2018, ai sensi dell'art. 204Bis del Codice della Strada e art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, davanti al Giudice di Pace di Jesi. Il Comune di Jesi si costituiva in giudizio contestando le deduzioni di parte avversa e chiedeva che l'opposizione venisse respinta;

- il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 154/2019, depositata il 25/03/2019, accoglieva l'opposizione e per l'effetto annullava i verbali impugnati, ritenendo che la ricorrente fosse locataria sulla base di un contratto di noleggio senza conducente stipulato con la società proprietaria del veicolo, escludendola pertanto dalla responsabilità;

- proponeva appello avverso la sentenza di prime cure il Comune di Jesi, lamentando che la locataria risponde solidalmente in ordine alle violazioni elevate dal Comando della Polizia Locale;

- la società "Le Bontà del Pasticcere s.r.l." resisteva nel giudizio d'appello reiterando le censure già sollevate nel giudizio di primo grado;

- Il Tribunale di Ancona decideva sul gravame con sentenza n. 688/2022, pubblicata il 24 maggio 2022, rilevando il carattere discriminatorio del regolamento comunale nella parte in cui disciplinava orari diversi per lo svolgimento delle attività di carico e scarico della merce in zone simili della città, mancando di prevedere un regime unico di accesso per le zone aventi connotati simili e pertanto, accogliendo l'opposizione di parte avversa, seppure spiegandola sotto profili diversi rispetto a quelli dedotti nella sentenza del giudice di prime cure;

- il Comune di Jesi proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza d'appello;

- la Corte di Cassazione si pronuncia per il primo e per il secondo procedimento ritenendo, per entrambe le cause, infondati i motivi di opposizione, sostenendo che il giudice ordinario possa pronunciarsi incidenter tantum anche in merito alla conformità alla legge del

provvedimento presupposto che in entrambi i procedimenti era il regolamento comunale che disciplina le autorizzazioni al transito e alla sosta all'interno della zona a traffico limitato, spingendosi a verificare la rispondenza delle finalità dell'amministrazione con quelle indicate dalla legge entro i limiti in cui il difetto di rispondenza incide sulla legittimità dei provvedimenti assunti;

- la Corte di Cassazione – seconda sezione civile con ordinanza n. 32991/2025 del 17/12/2025 e con ordinanza n. 32993/2025 del 17/12/2025 rigettava il ricorso proposto dal Comune di Jesi dando atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, quantificabile in € 196,00 a procedura;

DATO ATTO che l'ammontare del contributo unificato risulta pari ad € 196,00 per ogni singola procedura e che la somma totale da corrispondere è pari ad € 392,00;

DATO ATTO che la suddetta somma di euro 392,00 costituisce debito fuori bilancio di cui è consentito il riconoscimento della legittimità ex art. 194 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 certo, liquido e determinato nel suo ammontare e che la stessa può essere imputata al cap. 0301.10.431 avente ad oggetto: "ONERI DA CONTENZIOSO POLIZIA MUNICIPALE " del bilancio di previsione 2026/2028 annualità 2026;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE
IL SEGUENTE DELIBERATO:

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui richiamata ed approvata;

2) di prendere atto delle Ordinanze n. 32991/2025 e n. 32993/2025 della Corte di Cassazione – sezione seconda civile del 17/12/2025;

3) di riconoscere a titolo di debito fuori bilancio la somma complessiva di € 392,00 quale rifusione del contributo unificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, con imputazione al cap. 0301.10.431 avente ad oggetto: "ONERI DA CONTENZIOSO POLIZIA MUNICIPALE " del bilancio di previsione 2026/2028 annualità 2026;

4) di demandare al Dirigente dell'Area Polizia Locale l'adozione degli atti di natura procedurale e gestionale conseguenti l'approvazione del presente atto;

5) di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. è il

Comm. Marina Marchesani dell'Area Polizia Locale;

6) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000, stante la necessità di attivare le procedure conseguenti il presente atto nel più breve tempo possibile.

Marina Marchesani
(Atto firmato digitalmente)